



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

ACCORDO di PARTENARIATO

per la disciplina delle attività di accoglienza diffusa ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 881/2022

TRA

-Comune di CIVITANOVA MARCHE, nella persona del legale rappresentante _____ con sede a Civitanova Marche, Piazza _____, CF _____ di seguito denominato "Ente locale"

e

-Fondazione Caritas Italiana nella persona di _____ con sede legale in Roma, via C.F., di seguito denominato "Ente capofila"

-Caritas diocesana di Fermo, nella persona di _____, con sede a Fermo, via _____, CF _____ di seguito denominato "Ente"

-Fondazione Caritas in veritate, nella persona di _____ presidente della Fondazione, con sede legale in Fermo, Via _____, CF _____, di seguito denominato "Ente"

-Tarassaco società cooperativa sociale a responsabilità limitata, nella persona _____, legale rappresentante, con sede legale in Fermo, via _____, CF _____ e P. IVA _____, di seguito denominato "Ente"

Art. 1 – (Oggetto e finalità dell'Accordo)

1. Il presente accordo è finalizzato a dare accoglienza diffusa ed attività di accompagnamento ai soggetti, di cui al paragrafo 3 dell'avviso "Per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto" in attuazione dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 881/2002.

2. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento delle misure di accoglienza diffusa e le misure di accompagnamento per l'integrazione e per l'autonomia delle persone sfollate, di cui al paragrafo 2 dell'Avviso pubblicato dal Dipartimento della Protezione Civile, indicato in Premessa, che – pur non allegato al presente accordo – è da intendersi parte integrante dello stesso.

Art. 2 – (Soggetti beneficiari e durata dell'accoglienza diffusa)

1. Il presente accordo è rivolto ad un numero complessivo di soggetti beneficiari pari a n.6 presso l'appartamento sito nel Comune di Civitanova Marche, presso la Chiesa Parrocchiale S. Gabriele, in Via Friuli, n.50 A, 62012 Civitanova Marche (MC).

2. La durata delle attività di accoglienza diffusa terminerà alla data del 31 dicembre 2022, salvo diversa previsione da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

3. Al termine del periodo di accoglienza di cui al comma 2, in caso di necessità di prolungare l'accoglienza dei beneficiari, ogni attività e intervento, ivi incluso il trasferimento degli stessi presso differente misura alloggiativa, è di competenza degli Enti che sottoscrivono la convenzione nazionale di cui all'avviso di manifestazione d'interesse (di seguito enti).

Art. 3 – (Impegni comuni delle Parti)

1. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo assumono gli impegni di comportarsi secondo buona fede e leale cooperazione nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

2. Ciascuna Parte, in relazione alle finalità del presente accordo, si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi circostanza o informazione, idonea a pregiudicare, rallentare e/o comportare il parziale inadempimento dell'accordo medesimo.

Art. 4 – (Impegni degli Enti)

1. Gli Enti con la sottoscrizione del presente accordo assumono i seguenti impegni:

a) informare periodicamente e puntualmente il Comune partner delle presenze di beneficiari sul territorio ai fini delle prerogative istituzionali dello stesso.

b) svolgere le attività di accoglienza diffusa e di accompagnamento secondo le modalità e gli indicatori rappresentati in seguito alla firma della convenzione;

c) garantire il rispetto della normativa, statale e regionale, generale e di settore, applicabile alle attività di accoglienza diffusa e di accompagnamento, con particolare riguardo alle misure in materia di responsabilità



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

sociale degli enti, di tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e in materia di trasparenza e di anticorruzione;

d) resta fermo in capo all'Ente Fondazione Caritas Italiana l'adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti del Dipartimento della protezione civile in forza della stipula della convenzione nazionale.

Art. 5 – (Impegni dell'ente locale)

1. Il Comune con la sottoscrizione del presente accordo assume i seguenti impegni:

- a) collaborare con i Commissari delegati, di cui all'Ordinanza richiamata in Premessa, anche per il tramite delle sedi di raccordo istituite a livello regionale (Unità di crisi/Cabine di regia regionali), per il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo con le altre forme di accoglienza previste dalla vigente disciplina di settore;
- b) emanare tempestivamente – ricorrendone i presupposti – le autorizzazioni, i provvedimenti e gli atti, variamente denominati, necessari e/o funzionali alle attività oggetto del presente accordo;

Art. 6 – (Risoluzione dell'accordo)

1. Nelle ipotesi di revoca del contributo, stabilite dall'Avviso, più volte richiamato in Premessa, il presente accordo è da intendersi automaticamente risolto, senza che l'ente locale contesti formalmente agli Enti l'inadempimento al presente accordo.

Art. 7 (Protezione dei dati)

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, i dati personali dei beneficiari delle azioni verranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 13 del DLGS 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), e con l'attuazione di tutte le azioni idonee alla tutela degli stessi.

Art. 8 (Foro competente)

Ogni controversia derivante dal presente Accordo di partenariato oppure ad esso connessa sarà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Tribunale di Roma

Art. 9 (Modifiche ed integrazione dell'accordo e norme di rinvio)

1. Il presente accordo potrà essere modificato e integrato sulla base di espressa e concorde volontà delle Parti, fatte salve modifiche automatiche dello stesso, in forza di provvedimenti legislativi e amministrativi sopravvenuti, ai sensi dell'art. 1339 codice civile.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Civitanova Marche, data.....

Sindaco di Civitanova Marche ,

Direttore Caritas Italiana

Vicario generale della Diocesi di Fermo,

Presidente della Fondazione Caritas in veritate,

Rapp.legale Tarassaco società cooperativa sociale a rl



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438